DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1999

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni o esenzioni di accise secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(1999/805/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni di accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

(2) le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione l'intenzione di applicare, a decorrere dal 1º aprile 1999, un'aliquota differenziata di accisa sui combustibili usati dalle industrie manifatturiere;

(3) gli altri Stati membri sono stati informati della notifica;

(4) la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota differenziata di accisa sui combustibili usati dalle industrie manifatturiere sia giustificata da motivi di politica ambientale in seguito alle riforme introdotte in materia di fiscalità ambientale e non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno;

(5) la Commissione esamina regolamente le riduzioni e le esenzioni di accise per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente;

(6) la Repubblica federale di Germania ha chiesto di essere autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di accisa sui combustibili usati dalle industrie manifatturiere a decorrere dal 1º aprile 1999; il Consiglio deve esaminarne l'applicazione sulla base di una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e conformemente agli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [2], in particolare le aliquote minime stabilite agli articoli 3 e 4 di detta direttiva, la Germania è autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 1999 un'aliquota differenziata di accisa sui combustibili usati dalle industrie manifatturiere.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º aprile 1999.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

[1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

[2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.